

Corte di Giustizia Ue

Istanza di rimborso IVA sulle auto

Con il D.L. n. 258/2006, pubblicato sulla G.U. 15.9.2006 n. 215, è stato stabilito, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia UE 14.9.2006, relativa alla causa C-228/05, che, per gli acquisti dei beni e servizi indicati nell'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72 (**autovetture aziendali e professionali e carburanti e lubrificanti**), effettuati **fino al 13.9.2006**, **l'IVA non detratta può essere recuperata** esclusivamente attraverso un'apposita istanza di rimborso da presentare, a pena di decadenza, **entro il 15.12.2006**.

Entro il 31.10.2006 sarà approvato, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, il relativo **modello**; detto provvedimento individuerà anche "i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso".

Per evitare ingiustificati arricchimenti, viene previsto che "i dati hanno ad oggetto anche gli **altri tributi rilevanti** ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti"; in pratica, sembrerebbe che i maggiori tributi dovuti, a titolo di **imposte dirette** e di **IRAP**, a seguito del riconoscimento del credito IVA, debbano essere **decurtati dall'importo del rimborso** spettante per la minore IVA detratta.

Per gli acquisti dei predetti beni e servizi effettuati a partire **dal 14.9.2006** (data della sentenza della Corte di Giustizia UE), è invece possibile **recuperare l'IVA "a monte"**, attraverso l'esercizio del diritto di detrazione, in sede di **liquidazione periodica** (mensile e trimestrale), ovvero in sede di **dichiarazione annuale**.

Resta, in tal caso, onere del soggetto passivo acquirente dimostrare, all'occorrenza, l'inerenza del bene/servizio rispetto all'attività economica esercitata.